STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CREDITO D'IMPOSTA 4.0 2025: SCADENZA 14 GIUGNO PER RIPRESENTARE LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE 2025

Pubblicato il22 Maggio 2025 di Sabatino Pizzano

Il recente DM 15 maggio 2025 stabilisce che le imprese che hanno già inviato comunicazioni preventive per investimenti 4.0 con ultimazione nel 2025 dovranno ripresentarle con il nuovo modello entro il 14 giugno. Chi non rispetta questa scadenza perderà l'ordine cronologico già acquisito, cruciale per l'accesso alle risorse del credito d'imposta. La procedura richiede l'indicazione del codice identificativo della precedente comunicazione e il successivo adempimento degli obblighi di conferma dell'acconto e completamento investimenti nei termini previsti.

La nuova procedura per salvaguardare l'ordine cronologico

Il recente DM 15 maggio 2025 ha definito le modalità di prenotazione per accedere al credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali 4.0, previsto dall'art. 1 comma 446 della Legge 207/2024. L'aspetto più rilevante riguarda le aziende che avevano già trasmesso comunicazioni preventive con il precedente modello per investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024.

Per queste imprese, l'art. 2 comma 6 del decreto prevede una particolare procedura che consente di mantenere l'ordine cronologico già acquisito - elemento determinante per la prenotazione delle risorse. La normativa stabilisce infatti che rileva l'ordine di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a patto che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 14 giugno 2025) l'impresa ripresenti la comunicazione utilizzando il nuovo modello.

Si tratta di una disposizione che interessa, ad esempio, le imprese che avevano inviato la vecchia comunicazione preventiva per investimenti da ultimare nel 2025, senza aver effettuato alcuna "prenotazione" nel corso del 2024.

Cosa fare dopo la ripresentazione della comunicazione

Una volta ripresentata la comunicazione con il nuovo modello, indicando il codice identificativo della precedente, le imprese dovranno completare l'iter procedurale rispettando due adempimenti fondamentali:

1. Confermare l'acconto versato entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva
2. Documentare il completamento degli investimenti nei tempi stabiliti dal decreto

Questa procedura, stando alle indicazioni pubblicate sul sito del MIMIT, sembrerebbe applicarsi anche nei casi in cui sia stata già presentata anche la vecchia comunicazione di completamento, con riferimento alla fattispecie specifica di cui all'art. 2 comma 6 del decreto.

Conseguenze per chi non rispetta la scadenza

Il decreto non lascia spazio a interpretazioni circa le conseguenze per le imprese che non si adeguano entro il termine del 14 giugno 2025: queste dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, **perdendo la priorità** acquisita con la comunicazione preventiva trasmessa secondo il vecchio decreto.

Un esempio concreto può aiutare a comprendere meglio: un'impresa che ha presentato la comunicazione preventiva a febbraio 2025 per un investimento da completare a settembre 2025, se non ripresenta la comunicazione entro il 14 giugno, perderà l'ordine cronologico acquisito a febbraio. Quando ripresenterà la comunicazione con il nuovo modello, si troverà con una priorità temporale decisamente penalizzante per l'accesso alle risorse.

Il nuovo modello non è ancora operativo

Un elemento di incertezza nell'applicazione della procedura è rappresentato dal fatto che, ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto relativo all'operatività del nuovo modello di comunicazione. L'art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha previsto che saranno individuati con successivo decreto direttoriale i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entrerà in vigore e sarà disponibile in formato editabile.

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Questo ulteriore passaggio normativo lascia le imprese in una situazione di attesa, con l'obbligo di monitorare costantemente l'emanazione del decreto direttoriale per non incorrere in ritardi nell'adempimento.

Strategie operative per le imprese

Le imprese che hanno presentato comunicazioni preventive con il vecchio modello dovrebbero:

- Verificare immediatamente quali comunicazioni riguardano investimenti con ultimazione post 31 dicembre 2024;
- Predisporre la documentazione necessaria per la ripresentazione con il nuovo modello;
- Tenere sotto controllo l'emanazione del decreto direttoriale sull'operatività del nuovo modello;
- Ripresentare tempestivamente la comunicazione entro il 14 giugno 2025;
- Programmare gli adempimenti successivi relativi alla conferma dell'acconto e al completamento.

Nella pratica professionale si osserva che spesso le imprese sottovalutano l'importanza dell'ordine cronologico nelle prenotazioni per l'accesso a risorse limitate. Nel caso specifico del credito d'imposta per investimenti 4.0, data la limitatezza delle risorse stanziate, la perdita della priorità acquisita potrebbe comportare l'esclusione dal beneficio.

Implicazioni per la programmazione degli investimenti

La gestione delle comunicazioni preventive non rappresenta solo un adempimento formale, ma incide direttamente sulla programmazione finanziaria degli investimenti aziendali. Il meccanismo di prenotazione secondo l'ordine cronologico impone una tempestività nell'invio delle comunicazioni che può risultare determinante per l'effettiva fruizione dell'agevolazione.

Le aziende che hanno incluso nei loro piani industriali 2025 gli incentivi legati al credito d'imposta 4.0 devono ora rivalutare attentamente i tempi e le modalità di realizzazione degli investimenti, considerando l'eventualità che, in caso di risorse insufficienti, alcuni progetti potrebbero non beneficiare dell'agevolazione prevista.

L'emanazione del decreto direttoriale sull'operatività del nuovo modello rappresenterà un passaggio cruciale per completare il quadro normativo e consentire alle imprese di procedere con la necessaria ripresentazione delle comunicazioni preventive.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA